

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70).

1.1 Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett.a)
Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)
Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. '2)
Legge 8 novembre 1986, n. 752
D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, art. 12

1.2 Altri (vari)

Legge 10 maggio 1976, n. 261
Legge 11 novembre 1982, n. 828
Legge 1° dicembre 1986, n. 879

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

5. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)

6. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

7. Fondo investimenti ed occupazione 1985 (vari)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

8. Fondo investimenti ed occupazione 1986 (1987 e 88) (vari)

Legge finanziaria 67/88 (art. 17, 35° c.)

Fondo investimenti ed occupazione 1989 (vari).

Legge finanziaria 67/88 (art. 17, 31° c.)

PREMESSA

La finanza regionale di trasferimento per spese d'investimento, nel corrente esercizio 1991 comprende i seguenti fondi:

1. Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo 1991 (art. 9, L. 281/70), per l'importo di lire 1.335,439.402 miliardi.
2. Fondo per il finanziamento delle spese regionali di conto capitale per il Servizio Sanitario Nazionale 1991, (art. 51, L. 833/78) per l'importo di lire 1.500,0 mld.
3. Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici - Fondo 1991 (legge 219/81 - art. 3), per l'importo di lire 2.500,0 mld.
4. Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma Regioni Campania e Basilicata - L. 80/84 - relativi propri programmi di sviluppo, per l'importo di lire 65 mld per il 1991.
5. Fondo Investimenti ed Occupazione 1986-87-88. Investimenti di competenza regionale e statale (leggi finanziarie 41/86, art. 14, 910/86 e 67/88) per il solo trasferimento dei finanziamenti BEI affluiti in bilancio.
6. Fondo Investimenti ed Occupazione 1989 - Legge finanziaria 67/88, art. 17, 31° c. per il solo-trasferimento dei finanziamenti BEI affluiti in bilancio.
7. Fondo Investimenti ed occupazione - legge finanziaria 67/88, art. 17, comma 35 per l'importo di lire 200 mld, per il 1991, da destinare a

progetti già approvati dal CIPE, per sopperire a minori finanziamenti BEI, rispetto alla differenza tra il finanziamento CIPE e la prima assegnazione.

8. Fondo per la ricostruzione e sviluppo delle zone della valtellina colpite da avversità atmosferiche L. 102/1990, per lire 200 miliardi, per l'anno 1991.

1. ART. 9 DELLA LEGGE 281/70.

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1991, come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 893 mld, relativo alla quota fissa a partire dall'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della nuova legge sulla finanza regionale n. 158/90. Tale quota è costituita dall'importo di lire 30 miliardi da devolvere a titolo di limite d'impegno di cui alla legge 574/65, per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici. Il residuo importo di lire 863 miliardi, ripartito secondo coefficienti determinati sulla base di parametri socio-economici (popolazione residente corretta con il reciproco del PIL, tasso di disoccupazione e zone montane), viene trasferito senza vincoli di destinazione settoriale di spesa. Nelle more dell'attuazione della detta legge, relativamente alla quota variabile, di cui all'art. 3, lett. b), da determinare con legge finanziaria e comprensiva degli stanziamenti previsti dalle leggi di settore, il fondo è costituito, analogamente agli anni passati, da varie leggi settoriali.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni a statuto ordinario.

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita, a partire dall'esercizio 1990, la Conferenza Stato-Regioni (art. 3 del decreto legislativo 418/89).

L'ammontare complessivo dell'ulteriore quota, relativa alle leggi di settore, ammonta a lire 442,493 mld. Complessivamente il fondo determinato con legge di bilancio ammonta a lire 1.335,439 mld.

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo 1991, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati, nel corso dell'esercizio 1990 e primo semestre 1991 dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

1.1 AGRICOLTURA

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - Art. 6, lett. a).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Per quanto attiene alle difficoltà applicative della legge in argomento, si fa rinvio alle motivazioni riportate nelle precedenti analoghe relazioni.

Nel decorso esercizio 1990 sono state erogate a favore delle Regioni complessive lire 17,5 miliardi ed hanno riguardato prevalentemente somme perenti reiscritte in bilancio. Al 31.12.1990 sono state accertate perenzioni, di provenienza 1985, per lire 88,335 miliardi, che vanno ad aggiungersi a quelle di provenienza 1978/84. Sempre nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'impegno di lire 20,391 miliardi in conto 1990, lire 21,300 miliardi in conto 1989, lire 2,417 miliardi in conto 1988 e lire 2,417 in conto 1987. Si sono accertati, altresì, residui propri per complessive lire 140,07 miliardi, di cui 20,391 miliardi di provenienza 1990, 21,300 miliardi in conto 1989, lire 32,531 miliardi di provenienza 1988, lire 32,531 miliardi di provenienza 1987 e lire 33,314 miliardi di provenienza 1986.

Per quanto attiene alla competenza 1991, è stato assunto l'impegno di lire 20,379 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - Art. 15, lett. c).

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Nel corso dell'esercizio 1990, sono stati effettuati accreditamenti per lire 1,574 miliardi di somme perenti reiscritte in bilancio e lire 0,200 miliardi in conto residui 1985/87. Sono stati assunti impegni per lire 1,047 miliardi in conto 1990, lire 1,047 miliardi in conto 1989, lire

0,354 miliardi in conto 1988 e lire 0,354 miliardi in conto 1987.

Sono stati accertati, al 31.12.1990, residui di stanziamento per lire 2,083 miliardi di provenienza 1989, lire 0,769 miliardi di provenienza 1988 e lire 0,769 miliardi di provenienza 1987, nonché lire 5,820 miliardi di economie di bilancio. I residui propri accertati al 31.12.1990 sono di lire 1,047 miliardi di provenienza 1990, 1,047 miliardi di provenienza 1989, di lire 2,362 miliardi di provenienza 1988, lire 2,290 miliardi di provenienza 1987, lire 2,567 miliardi di provenienza 1986 e lire 8,371 miliardi hanno costituito perenzioni di provenienza 1985.

Nel corso del primo semestre 1991 è stata impegnata sulla competenza la somma di lire 1,005 miliardi.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - Art. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario.

Autorizza un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 mld, da finalizzare alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1990 sono stati effettuati trasferimenti per complessive lire 66,711 miliardi relativi agli esercizi 1986/87/88 (di lire 22,237 miliardi per ciascun esercizio).

Al 31.12.1990 sono stati accertati residui propri per lire 44,720 miliardi di provenienza 1989-90.

Nel corso del 1° semestre 1991 è stato assunto l'impegno per lire 22,237 miliardi in conto 1991.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura.

Premessa

L'art. 1 di tale legge autorizza per il quinquennio 1986/1991 la spesa complessiva di lire 16.500 mld, per gli interventi programmati previsti, al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica, nel settore agricolo e forestale.

Art. 3

L'art. 3 attribuisce alle Regioni, per la realizzazione dei rispettivi programmi, la somma complessiva di lire 8.500 mld, articolata nel sopra indicato arco quinquennale.

L'importo di lire 1.214 mld, per il 1990 è stato interamente trasferito alle Regioni.

Il riparto della sopramenzionata somma, stanziata sul cap. 7081 è stato disposto dal CIPE, su proposta del Ministero dell'Agricoltura, sentita la Conferenza Stato/Regioni.

Il riparto è stato effettuato secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 e dall'art. 1, 5° comma, innovativi rispetto a quelli più rigidamente vincolanti settorialmente, di cui all'ex legge Quadrifoglio 984/77.

Del residuo importo 1990, pari a complessive lire 300 mld, lire 50 mld sono stanziati sull'apposito capitolo 7746 del Ministero del Tesoro, lire 250 mld, invece, sono iscritti sul cap. 7086 dello stato di previsione del Ministero del Bilancio, per l'erogazione del concorso negli interessi su mutui quindicennali di miglioramento fondiario. Tale disponibilità di lire 250 mld, è stata ripartita secondo i criteri di cui alla sopracitata normativa trasferita in corso d'anno.

Per quanto attiene, infine, alla autorizzazione di spesa 1991, di complessive lire 300 mld (ancora non è intervenuta la relativa delibera CIPE di riparto).

D.L. 28 DICEMBRE 1989, N. 415, ART. 2

Disposizioni integrative della legge 93/81, recante provvedimenti per lo sviluppo della montagna.

Per l'esercizio 1990 viene autorizzata inizialmente la spesa complessiva di lire 100 mld interamente trasferita nel medesimo esercizio. Al termine del decorso esercizio, con decreto ministeriale Tesoro, è stata disposta la variazione in aumento al cap. 7081, per lo sviluppo della montagna, di ulteriori 50 miliardi, devoluti alle Regioni nel mese di luglio dell'esercizio 1991.

L'autorizzazione di spesa per il corrente esercizio 1991 di lire 100

mld, iscritta nello stato di previsione di questo Dicastero, è stata stornata, con decreto ministeriale Tesoro, sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli Interni. Lo storno viene legittimato dal fatto che le risorse, a partire dal 1991, sono devolute direttamente alle Comunità Montane, anziché tramite le Regioni.

1.2. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da svariate calamità.

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

La disponibilità 1990 di lire 3 miliardi è stata trasferita alle Marche per sopperire alle calamità verificatesi nel 1972.

Nel primo semestre 1991 è stata trasferita la competenza 1991 di lire 3,0 miliardi.

LEGGE 828/82

Contributi alla Regione Marche.

Tale legge all'art. 21 - 4° comma - mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 mld per il 1982, di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e lire 15 mld per il 1991, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi di cui alle ex leggi 734/72 e 261/76.

Le risorse per il 1990, di lire 10 mld, sono slittate al 1992.

La disponibilità stanziata nel bilancio 1991 di lire 15 mld è stata trasferita nel primo semestre.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Contributi alla Regione Marche.

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalle due precedenti leggi, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati

da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

Alla data del 30 giugno 1991 sono stati emessi titoli di spesa pari agli stanziamenti 1987/90, per complessive lire 20 mld.

Lo stanziamento 1991 di lire 5 mld è stato trasferito entro il primo semestre.

2. LEGGE 833/78, Art. 51

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificare l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anziché alle rispettive Regioni.

Va ricordato che i residui complessivi finali, accertati al 31.12.1989, assommavano a complessive lire 1.053,598.304 miliardi ed erano inferiori a quelli accertati al 31.12.1988, che ammontavano a lire 1.802,948 miliardi.

Tale diminuzione è discesa sia dall'accresciuto stato di realizzazione dei programmi regionali, che regola le procedure di erogazione delle

risorse autorizzate per gli esercizi 1985/87, sia dal fatto che i trasferimenti di risorse autorizzate, a partire dall'esercizio 1988, vengono effettuati senza alcun vincolo procedurale.

Infatti, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni 1989/90 - come pure quelle per il 1988 - non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

In relazione, poi, allo stanziamento autorizzato per l'esercizio 1990, pari a lire 1.713 miliardi, l'impegno e, quindi, l'erogazione sono subordinati - in applicazione della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - al completo utilizzo delle disponibilità in conto residui accertati al 31.12.1989. Al 31.12.1990 si sono verificati residui di stanziamento di provenienza 1990 per lire 241,896 mld e residui propri per lire 1.435 mld di provenienza prevalentemente 1990. I residui sono imputabili al ritardo con cui sono pervenute le proposte del Ministero della Sanità.

Relativamente allo stanziamento 1991, di lire 1.500 miliardi, si è provveduto all'impegno complessivo di lire 1.268 miliardi, per gli interventi previsti dalla finanziaria.

Nel corso del primo semestre 1991 si è provveduto ad erogare lire 584,146 mld in conto 1985/87, lire 12,041 mld in conto esercizio 1989 e lire 721,354 mld in conto 1990.

3. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

La disponibilità iscritta in bilancio 1990 ammonta, dopo le variazioni intervenute in corso d'anno, a cura del Tesoro, a complessive lire 880,672 miliardi, interamente erogati a favore dei comuni interessati degli eventi sismici.

Per quanto attiene all'iscrizione in bilancio 1991 di lire 2.500 miliardi, è stata emessa delibera CIPE 30 luglio 1991 d'assegnazione quote ai soli comuni, già indicate nella delibera di programma, 11/1/1990. Contemporaneamente alla deliberazione CIPE 30 luglio 1991, è stato predisposto il relativo decreto d'impegno e rispettivi titoli di pagamento.

4. LEGGE 80/84 - CAP. 7089

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati.

calamitosi ex legge proterremotati.

Allo scadere dell'esercizio 1990 si è provveduto all'impegno della somma complessiva di lire 60 miliardi per la Basilicata, di cui lire 50 miliardi in conto '88 e lire 10 miliardi in conto 1990. Detto importo è stato erogato nei primi mesi del corrente esercizio 1991. Si deve provvedere ancora all'impegno di lire 45 miliardi in conto esercizio 1990, e di lire 65 miliardi in conto competenza 1991.

Gli impegni sono subordinati alle deliberazioni CIPE, ancora da adottarsi, a causa dell'assenza della relativa proposta del Ministro per il Mezzogiorno. I ritardi sono imputabili alla Regione Campania che non ha ancora definito il relativo programma di sviluppo.

5. CAPITOLO 7090 ED EX CAPP. 7504 - 7505 - 7506 - 7507 - 7511 e 7510, rispettivamente, fondi investimenti ed occupazione 1983-84-85-86/88-89 e fondo per sofferire ai minori finanziamenti BEI.

Relativamente ai capitoli FIO, come già evidenziato negli anni precedenti, è possibile allo scrivente fornire lo stato di realizzazione dei progetti, in quanto le procedure sancite dalla normativa vigente e puntualmente recepite dal CIPE prevedono specifiche competenze del Ministero del Bilancio lungo il complesso iter del trasferimento dei fondi, subordinato alla regolarità dei bandi di gara e all'apertura dei cantieri e stato d'avanzamento lavori.

Si rappresenta, pertanto, il quadro sintetico dello stato dei finanziamenti relativo ai progetti immediatamente eseguibili, alla data del 31.12.1990, per esercizio finanziario.

5.1. FIO 1982. I progetti immediatamente eseguibili sono stati finanziati a diretto carico dello Stato. L'autorizzazione di spesa ex artt. 51 e 56 della legge finanziaria bis, n. 526/82 ammonta a lire 870 miliardi. Con delibera CIPE 12 novembre 1982 sono stati approvati importi progettuali pari alla citata prima autorizzazione di spesa, di cui lire 543,7 miliardi per progetti di competenza regionale, 326,3 miliardi per progetti di competenza delle Amministrazioni Centrali. Nel corso dell'esercizio 1986, a seguito della revoca del finanziamento del progetto della Regione Sicilia "Ospedale di Lipari", si è provveduto a recuperare in entrata al bilancio dello Stato, dalla Cassa DD.PP., l'importo di lire 12,4 miliardi. Tale somma con legge di

assestamento al bilancio è stata portata in aumento allo stanziamento del FIO 1986/88.

Alla data considerata (31.12.1990), rispetto ai finanziamenti approvati dal CIPE, risultano pagamenti a cura della Cassa DD.PP. pari all'83,6% per i progetti di competenza regionale e a circa il 95% di quelli di competenza statale.

- 5.2. **FIO 1983.** La finanziaria 130/83, all'art. 21, comma 1 ha autorizzato un finanziamento a carico diretto statale pari a lire 1.118 miliardi, all'art. 21, comma 5, autorizza un ricorso a mutui BEI fino al controvalore di lire 1.000 miliardi. Con delibere CIPE 22.12.1983 e 19.6.1984 vengono approvati progetti per complessivi 2.013,523 miliardi, di cui lire 1.340,637 miliardi per progetti di competenza regionale (coperti per 621,007 miliardi a carico diretto statale e per 719,630 miliardi con mutui BEI) e lire 672,886 miliardi di competenza delle Amministrazioni Centrali (coperti per 496,486 miliardi a carico diretto statale e per 176,4 miliardi con mutui BEI).

I fondi a carico diretto statale sono stati integralmente trasferiti dai capitoli di spesa del Ministero del Bilancio; gli afflussi BEI sono stati introitati in bilancio, rispetto alle promesse, nella misura dell'83,9% per i progetti regionali e nella misura del 99,7% per quelli di competenza statale. Rispetto all'iscrizione in bilancio (Stato+BEI) risultano pagamenti, a cura della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali, rispettivamente, nelle percentuali dell'82,2% per i progetti regionali e di circa l'80% per quelli di competenza statale.

- 5.3. **FIO 1984.** La finanziaria 730/83, all'art. 37, comma 1, ha autorizzato un finanziamento a carico diretto statale pari a lire 1.800 miliardi, poi ridotto a 1.705 miliardi. All'art. 37, comma 3, autorizza un ricorso a mutui BEI fino al controvalore in lire di 1.200 miliardi. Con delibere CIPE del 22.2.1985 e del 2.5.1985, sono stati approvati progetti per lire 2.901,315 miliardi, di cui lire 1.262,121 miliardi per progetti di competenza regionale e lire 1.639,194 miliardi per quelli di competenza statale.

Al riguardo, va segnalato che i progetti di competenza regionale risultavano "coperti" per lire 794,057 miliardi a carico diretto statale e per lire 436,811 miliardi a carico mutui BEI; inizialmente rimanevano, pertanto, da finanziare quote progettuali "scoperte" per lire 31,253 miliardi.

I progetti di competenza statale risultavano coperti per lire 910,943 miliardi a carico diretto statale e per lire 704,675 miliardi a carico

mutui BEI; rimanevano, pertanto, ancora da finanziare quote progettuali "scoperte" per lire 23,576 miliardi.

Per sopperire ai minori finanziamenti BEI, la legge finanziaria 1986 ha autorizzato l'accantonamento di quote, a valere sulle disponibilità FIO 1986, fino ad un massimo di lire 200 miliardi. In applicazione della detta disposizione legislativa, con delibera CIPE del 2.12.1987, è stata accantonata la quota di lire 54,829 miliardi, a copertura dei minori afflussi BEI per i progetti FIO 1984 (31,253 + 23,576 miliardi).

I fondi a carico diretto statale sono stati integralmente trasferiti dai capitoli di spesa del Ministero del Bilancio; i mutui BEI sono affluiti in bilancio, rispetto alle promesse, nella misura dell'80,1% per i progetti regionali e nella misura dell'80,3% per quelli di competenza statale.

Infine, rispetto alle iscrizioni in bilancio (Stato+BEI), risultano pagamenti a cura della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali, rispettivamente nella percentuale del 70% per i progetti regionali e di circa il 75% per quelli di competenza statale.

- 5.4. **FIO 1985.** La finanziaria 887/84, all'art. 12, 1 comma, autorizza un finanziamento a carico diretto statale pari a lire 1.500 miliardi, poi ridotto a 1.490 miliardi; inoltre, all'art. 12, comma 2, autorizza un ricorso a mutui BEI fino al controvalore in lire di 1.500 miliardi. Con delibera CIPE del 6.2.1986, sono stati approvati progetti per 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per quelli di competenza statale.

I progetti di competenza regionale sono stati finanziati per lire 978,092 miliardi a carico diretto statale e per lire 984,274 miliardi a carico mutui BEI; rimaneva ancora da finanziare l'irrisoria quota progettuale di lire 0,401 miliardi.

Va sottolineato che i progetti di competenza statale risultavano coperti per lire 511,876 miliardi a carico diretto statale e per sole lire 98 miliardi a carico mutui BEI; rimanevano da finanziare quote progettuali per lire 417,325 miliardi.

Per il finanziamento integrale dei progetti FIO 1985, per i quali si sono verificati minori finanziamenti BEI complessivamente pari a lire 417,726 miliardi, si è fatto ricorso alle disponibilità ex art. 17, comma 35, della finanziaria 1988. A carico degli stanziamenti del capitolo 7510, appositamente istituito per sopperire ai minori finanziamenti BEI, sono state utilizzate, per la copertura dei deficit

riscontrati sui progetti delle Amministrazioni Centrali, lire 390,063 miliardi. Alla data del 31.3.1991 risulta un deficit ancora da finanziare limitato a lire 31,171 miliardi. Ovviamente, prima dei detti trasferimenti sono stati devoluti gli stanziamenti, a carico diretto statale, pari alla prima assegnazione CIPE autorizzativa di spesa.

I mutui BEI sono affluiti in bilancio, rispetto alle promesse, nella misura dell'88,4% per i progetti di competenza regionale e nella misura del 71,2% per quelli di competenza statale. Infine, rispetto alle iscrizioni in bilancio, risultano pagamenti a cura della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali, rispettivamente, nella percentuale del 63,9% per i progetti regionali e di circa il 66% per quelli di competenza statale.

5.5. FIO 1986/88. Le leggi finanziarie per il 1986 (con le riduzioni apportate per tale esercizio) 1987 e 1988, autorizzano un finanziamento a carico diretto statale, articolato per il triennio, di complessive lire 3.520 miliardi. Come sopra menzionato relativamente al FIO 1982, in conseguenza della revoca del finanziamento del progetto "Ospedale Lipari", lo stanziamento è stato elevato a lire 3.532,4 miliardi (con l'incremento, quindi, di 12,4 miliardi). Le medesime finanziarie per il 1986/1988, autorizzano il ricorso a mutui BEI fino al controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi.

Con delibere CIPE 12.5.1988 e 3.8.1988, sono stati approvati progetti per complessive lire 5.957,864 miliardi, di cui lire 3.908,758 miliardi per progetti di competenza regionale e lire 2.048,506 miliardi per quelli di competenza statale. L'importo complessivamente deliberato è inferiore alle autorizzazioni di spesa (Stato+BEI) in quanto il CIPE ha tenuto presenti le riduzioni da apportare per lire 54,829 miliardi, come sopra specificato, per far fronte ai minori finanziamenti BEI verificatisi per il FIO 1984.

Va precisato che sul FIO 1986/88 è stato revocato l'importo progettuale di lire 17,753 miliardi "comune di Eupilio (Lombardia)". Tale finanziamento è stato riassegnato nella deliberazione CIPE del 19.12.1989.

Al 31.12.1990 risultano messe a disposizione della Cassa DD.PP. risorse per lire 2.393,858 miliardi, pari alla prima assegnazione CIPE, per il finanziamento dei progetti regionali. Inoltre è stata trasferita la prima assegnazione di lire 1.067,347 miliardi, per il finanziamento dei progetti delle Amministrazioni Centrali.

Rispetto al plafond di finanziamenti mutui BEI previsto dalla finanziaria, di 2.500 miliardi, la BEI ha approvato mutui per una

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

somma limitata a lire 1.844 miliardi. I deficit di finanziamento si sono concentrati esclusivamente sui progetti delle Amministrazioni Centrali. Considerando anche i trasferimenti effettuati a carico del cap. 7510 (per minori finanziamenti BEI), alla data del marzo 1991 va ancora coperto il deficit residuale di lire 446,463 miliardi. I mutui BEI sono affluiti in bilancio, rispetto alle promesse, nella misura limitata al 40% per i progetti di competenza regionale e nella misura del 32,5% per quelli di competenza statale.

Infine, rispetto all'iscrizione in bilancio (Stato + BEI), risultano pagamenti a cura della Cassa DD.PP. nella percentuale del 58,7% per i progetti regionali. Per i progetti delle Amministrazioni Centrali non è possibile fornire indicazioni in assenza delle comunicazioni sullo stato delle erogazioni.

- 5.6. FIO 1989. La legge finanziaria 67/88 all'art. 17, comma 31, autorizza la spesa di 2.000 miliardi, successivamente ridotta a lire 1.500 miliardi.

Inoltre autorizza il ricorso alla BEI fino al controvalore di lire 1.500 miliardi. Con deliberazione CIPE 19.12.1989, tra l'altro, per i progetti FIO sono stati approvati finanziamenti per lire 3.017,546 miliardi (compreso l'importo progettuale revocato di "Eupilio"), di cui 2.170,959 miliardi per i progetti regionali e lire 846,587 miliardi per quelli di competenza delle Amministrazioni Centrali. E' stata trasferita l'intera prima assegnazione di 1.512,660 miliardi, a valere sulle somme stanziare in bilancio. E' ancora in istruttoria presso la BEI la valutazione definitiva dei progetti da ammettere al cofinanziamento.

- 5.7. Riassumendo il grado di utilizzo, al 31.12.1990 dei fondi FIO 1982-1985 e 1986/88 è il seguente:

FIO	Variazioni bilancio per finanziamenti a carico diretto Stato (progetti Regioni e Amm.ni Centrali).	Variazioni bilancio per effettivi afflussi BEI, rispetto alle promesse di finanziamento:		Pagamenti agli Enti destinatari rispetto alle iscrizioni in bilancio (Stato+BEI)	
		<u>Regioni</u>	<u>Amm.ni C.li</u>	<u>Regioni</u>	<u>Amm.ni Centrali</u>
1982	100%	--	-	-	-
79,6%	93%				
1983	100%		83,9%		99,7%
82,2%	80%				
1984	100%		80,1%		80,3%

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

70,1%	75%		
1985	100%	88,4%	71,2%
63,9%	66,1%		
1986/88	100%	40%	32,5%
58,7%			

Dal quadro sopra riportato emerge che le percentuali si dispongono a livelli non troppo difforni, relativamente all'utilizzo delle risorse FIO, tra progetti di competenza regionale e quelli di competenza statale, per ciascun anno di riferimento.

Per quanto attiene la situazione delle erogazioni, a favore dei singoli progetti già realizzati, aggregati per settori di intervento, si rinvia alle tabelle allegate.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

- Legge 1° giugno 1977, n. 285
- Legge 5 agosto 1978, n. 469
- Legge 24 aprile 1980, n. 146
- Legge 30 marzo 1981, n. 119
- Legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del D.L.
28 febbraio 1983, n. 55
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- Legge 22 dicembre 1986, n. 910
- Legge 11 marzo 1988, n. 67
- Legge 24 maggio 1990, n. 124, di conversione del D.L.
26 marzo 1990, n. 64

LEGGE 1° GIUGNO 1977, N. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile

L'Amministrazione è interessata in via residuale all'attuazione della legge 1 giugno 1977 e successive proroghe.

A) Organizzazione Giudiziaria

Avendo collocato anche in soprannumero nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva, il personale assunto a suo tempo per l'esecuzione dei progetti socialmente rilevanti in materia di controversie individuali del lavoro ed in materia previdenziale, restano a tutt'oggi da sistemare 3 unità di tale personale.

B) Istituti di prevenzione e pena e servizi sociali

Sebbene il piano occupazionale di cui alla Legge 1.6.77, n. 285, si sia definitivamente concluso con l'immissione in ruolo di tutto il personale interessato ai progetti, permane, tuttavia, l'eccezione rappresentata nel decorso esercizio finanziario riguardante un operaio che non è stato ancora inquadrato nei ruoli organici in quanto sospeso dal servizio per giudizio penale pendente; pertanto i relativi oneri fanno carico al cap. 2011 dello stato di previsione di spesa di questo Dicastero.

Per l'anno 1991 è stato disposto sul capitolo in argomento l'assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di L. 30.000.000 per la liquidazione di competenze arretrate spettanti.

Per l'anno 1992 si ritiene, invece, sufficiente l'assegnazione in termini di competenza e cassa della somma di L. 6.000.000 per la liquidazione dell'assegno alimentare spettante al dipendente.

Qualora intervengano modifiche nella posizione giuridica dell'operaio a seguito pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria si provvederà per tempo a comunicare le debite variazioni.

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469

Case Mandamentali

Al sensi del 1° comma, art. 4 della legge suindicata, questa Amministrazione eroga ai Comuni sedi di Case Mandamentali un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento di tali istituti.

L'ammontare complessivo annuo fissato dall'art. 1 - comma 4 della citata legge nel limite massimo di L. 141.150.000, varia di anno in anno in funzione delle temporanee chiusure per lavori e delle riaperture degli Istituti.

Per quanto concerne la previsione per l'anno 1992 e successivi esercizi non si formulano proposte di rimodulazione dei finanziamenti in considerazione che è stata avanzata la proposta del D.D.L. concernente la "soppressione delle case mandamentali".

LEGGE 24 APRILE 1980, N. 146
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119
LEGGE 26 APRILE 1983, N. 131, DI CONVERSIONE DEL D.L. 28
FEBBRAIO 1983, N. 55
LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887
LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910
LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Mutui ai Comuni per l'edilizia giudiziaria e le case mandamentali

L'erogazione di mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata mediante le seguenti norme:

- Legge 24.4.1980, N. 146 (art. 28) per lire 500 miliardi (1)
- Legge 30.3.1981, n. 119 (art. 19) per lire 700 miliardi (2)
- D.L. 28.2.1983, . 55, convertito nella legge 26.4.1983, n. 131 (art. 8), per L. 700 miliardi
- Legge 22.12.1984, n. 887, per L. 800 miliardi
- Legge 28.2.1986, n. 41, per L. 800 miliardi
- Legge 22.12.1986, n. 910, per L. 800 miliardi
- Legge 11.3.1988, n. 67, per L. 580 miliardi.

Le realizzazioni portate a compimento con i predetti accantonamenti possono così riassumersi:

(1) L'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146 prevedeva, solo nel caso in cui i Comuni non risultassero in grado di assumere i mutui, che il relativo onere di ammortamento fosse a carico dello Stato. L'accantonamento di L. 500 miliardi previsto nel predetto articolo poteva essere utilizzato solo nel 1980.

(2) L'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119 ha definitivamente stabilito il sistema di finanziamento degli interventi di edilizia giudiziaria ponendo totalmente e in ogni caso a carico dello Stato l'onere di ammortamento dei mutui.

a) Edilizia giudiziaria

Al sensi dell'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146:
 - Progetti approvati dall'Amministrazione e mutui concessi dalla Cassa DD. e PP. n. 41 per L. 29.816.437.000.=

Al sensi dell'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119:
 - Progetti approvati dall'Amministrazione:
 n. 941 per L. 2.150.194.341.855.=;
 - Mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.:
 n. 768 per L. 1.861.905.152.084.=;
 - Pratiche in istruttoria:
 n. 106 per L. 461.111.493.415.=;
 - Interventi in corso di richiesta:
 n. 52 per L. 334.809.150.792.

PREVISIONE DI INTERVENTI AL 31.12.1991

DISTRETTO DI BARI	
Sez. distr. S. Severo	
- costruzione	L. 6.000.000.000
DISTRETTO DI BRESCIA	
Proc. Circ. Mantova	
- ristrutturazione	L. 250.000.000
DISTRETTO DI CAGLIARI	
Sez. Corte Appello Sassari	
- ristrutturazione	L. 33.000.000.000
DISTRETTO DI CATANIA	
- Trib. Siracusa	
arredo fisso e finitura	L. 19.323.513.000
Sez. Distr. di Giarre	
- variante ristruttur.	L. 8.000.000.000
DISTRETTO DI FIRENZE	
Pret. Circ. Arezzo	
- compl. ristruttur.	L. 542.000.000
Sez. dist. S. Sepolcro	
- variante ristruttur.	L. 394.304.900
DISTRETTO DI LECCE	
Sez. dist. Nardò	
- costruz.-prog. complet.	L. 650.000.000
Sez. dist. Tricase	
- costruz.-per.var. e suppl.	L. 1.028.000.000

DISTRETTO DI NAPOLI	
Trib. S. Angelo dei Lombardi	
- costruzione	L. 35.000.000.000
Pret. Circ.le Caserta	
- costruzione	L. 15.000.000.000
DISTRETTO DI ROMA	
Trib. Civitavecchia	
- complet. costruz.	L. 3.500.000.000
DISTRETTO DI SALERNO	
C. Appello Salerno	
- costruzione	L. 140.700.000.000
Trib. Sala Consilina	
- complet. costruz.	L. 557.993.403
DISTRETTO DI TORINO	
Trib. Mondovì	
- complet. ristruttur.	L. 1.474.200.000
Sez. dist. Chieri	
- costruzione	L. 3.232.832.621
DISTRETTO DI TRIESTE	
Trib. Pordenone	
- costruzione	L. 7.000.000.000
DISTRETTO DI VENEZIA	
Trib. Padova	
- compl. costruz.	L. 21.847.455.459

b) Case mandamentali

La legge 119/81 disciplina il settore dell'edilizia mandamentale relativamente alle ristrutturazioni (manutenzione straordinaria) e alle ricostruzioni delle strutture, la cui gestione è attribuita dalla legge 469/78 ai Comuni. La competenza di questo Dicastero attiene unicamente all'approvazione dei progetti, esaminati alla luce delle esigenze tecnico-penitenziarie.

Sono stati a tutt'oggi approvati n. 320 progetti per un importo complessivo di L. 453.214.628.963.

I finanziamenti di tali opere edilizie vengono operati dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 19 della predetta legge 119/81 che consente ai Comuni interessati l'accesso all'accensione di mutui con la Cassa medesima,

con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Previsioni di interventi al 31.12.1991

Per quanto attiene alla previsione degli investimenti al 31 dicembre 1991, è stato indicato, ai fini dell'elaborazione dei dati per la predisposizione della legge finanziaria 1992, un fabbisogno nel settore dell'edilizia mandamentale di L. 100.000.000.000.

Tale importo è stato ipotizzato, anche sulla base di precedenti esperienze, in previsione di finanziamenti per le opere con pratiche già avviate e di cui non si prevede la ultimazione nell'esercizio in corso, per eventuali oneri derivanti da revisione dei prezzi e da perizie di variante delle opere già in fase di esecuzione, ed infine, per le opere di costruzione ex novo o di ristrutturazione per le quali verranno avviate nuove pratiche.

Si precisa, tuttavia, che tale previsione è stata formulata nella ipotesi del mantenimento delle Case Mandamentali, nel caso cioè non giunga a positiva definizione il disegno di legge allo stato in corso di predisposizione, concernente la soppressione di tutte le Case Mandamentali e la contestuale trasformazione di alcune di esse in una diversa tipologia di istituto penitenziario.

Resta inteso che, fino all'esito del suddetto disegno di legge, si è ritenuto opportuno sospendere l'avvio di pratiche per costruzioni ex novo o per ristrutturazioni, ferma restando, invece, la prosecuzione delle pratiche relative ai lavori già avviati.

Sistema informativo

LEGGE 22.12.1984, N. 887 (ART. 19 N. 3 LIRE 50 MILIARDI)
LEGGE 28.2.1986, N. 41 (ART. 13 N. 4 LIRE 30 MILIARDI)
LEGGE 22.12.1986, N. 910 (ART. 8 N. 5 LIRE 34 MILIARDI)
LEGGE 24.5.1990, N. 124, DI CONVERSIONE DEL D.L. 26.3.1990,
N. 64 (ART. 1 N. 2 LIRE 27 MILIARDI)

Con le predette leggi sono state assegnate a questo Ministero, sul Cap. 7013 le somme sopraindicate da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo dell'Amministrazione Centrale e degli Uffici Giudiziari.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1990 si è proceduto ad assumere impegni sui fondi assegnati sul Cap. 7013, in linea con i programmi a suo tempo formulati, per complessive L. 22.207.860.925, e sostenuti pagamenti per L. 40.679.684.555.

Con tali impegni di spesa si è provveduto:

- Acquisto HW per il Tribunale per i Minorenni di Milano	L. 444.351.065
- Aumento del 5° x 1.888 P.C. (vari Uffici)	L. 16.518.705.765
- Assistenza sistemistica per il CED della C.A. di Roma - CED Cassazione Trib. Bergamo - Mantova - Genova-Bologna - Trib. Catania	<u>L. 5.244.804.095</u>
TOTALE	L. 22.207.860.925

Il D.L. 26 marzo 1990 n. 64, concernente "Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale" ha disposto, all'art. 1, che il sistema informativo e di elaborazione dati, ivi compresa la microfilmatura degli atti, e per l'acquisizione di sistemi di riproduzione anche diversi, nonché per i contratti per la gestione del servizio automatizzato e di microfilmatura, è stata autorizzata la spesa di L. 31.170 milioni per l'anno 1990, L. 67.095 milioni per l'anno 1991, L. 69.095 milioni per l'anno 1992.

Di tali fondi L. 27.000 milioni sono stati portati, con decreto del Ministro del Tesoro, n. 132246, in aumento sullo stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1990 sul Capitolo 7013.

Previsione degli investimenti al 31 dicembre 1991

Entro il 31 dicembre 1991 si prevede di impegnare l'intera somma per dare avvio al programma di interventi preannunciato in sede di relazione tecnica allo schema del disegno di legge e precisamente:

- Acquisto HW e potenziamento strutture per la meccanizzazione del servizio "Carichi pendenti" su tutto il territorio nazionale L. 42.188.886.085
- Potenziamento HW per i Centri Elettronici Interregionali (RM-MI-FI-NA-PA-GE) L. 3.094.080.000
- Acquisto terminali e P.C. per la sostituzione ed integrazione di tutto il parco HW presso tutti i Casellari giudiziari L. 3.980.130.600
- Potenziamento HW per i Tribunali di Milano e Monza L. 727.403.710
- Assistenza sistemistica per il CED della Corte d'Appello di Roma e per il CED della Corte Suprema di Cassazione (Giuridica e Giudiziaria) L. 3.271.718.800
- Acquisto nuovi concentratori DCP/50 per il potenziamento della rete T/D del CED della Corte Suprema di Cassazione L. 2.696.575.915.

per un totale di L. 55.958.795.110.

Sul bilancio pluriennale relativo all'anno 1991, con il predetto decreto del Ministero per il Tesoro sono state apportate variazioni in aumento sul Capitolo 7013 per L. 62.180 milioni.

Con tali somme si procederà alla realizzazione del sistema informativo, per le Corti di Appello, del quale si prevede il completamento per il 1992, con un impegno di spesa di L. 50.000 milioni, ed alla istituzione di ulteriori 1.218 posti di lavoro multifunzionali con un impegno di spesa presunta di L. 12.180 milioni.

Le spese per il funzionamento del Centro Elaborazione Dati (sistemi elettronici centrali e periferici) del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria vengono sostenute con i fondi stanziati sull'apposito capitolo di bilancio 2094.

Oggetto delle attività dell'Ufficio Informatica ed Automazione è quello di consentire la gestione automatizzata di tutte le procedure della Direzione Generale che consentono di:

- a) realizzare un compiuto sistema informativo e gestionale, tale che sia possibile al Dipartimento nonché agli Uffici e servizi periferici di operare tempestivamente per quanto concerne il personale e le attività degli Istituti, con particolare riguardo ai dati della matricola detenuti e contabili, in modo da poter adottare rapidamente decisioni informate;
- b) attuare la razionalizzazione e lo snellimento di tutte le procedure e le operazioni amministrative e contabili centrali e periferiche;
- c) realizzare presso la Direzione Generale, presso i Provveditorati Regionali e i Centri per la Giustizia Minorile e presso gli Istituti e i servizi dipendenti un sistema di automazione d'ufficio, che consenta un razionale e meccanizzato trattamento dei testi, la gestione degli archivi, un compiuto sistema di data-base, una rapida trasmissione di dati e documenti e la redazione di statistiche;
- d) svolgere attività di qualificazione e aggiornamento personale tecnico centrale e periferico, al fine di ottenere autonomia operativa e un corretto uso dei sistemi

e delle apparecchiature centrali e periferiche.

Gli scopi sono, ovviamente, quelli di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, realizzare recuperi di personale ed una più razionale utilizzazione del medesimo, ottenere risparmi di tempo e risorse materiali, ottimizzandone la destinazione e l'uso e, soprattutto, conseguire la conoscenza approfondita di ogni segmento del sistema.

Tutto ciò è di fondamentale importanza per l'Amministrazione Penitenziaria, la quale, oltre al Dipartimento si articola in oltre 350 uffici e servizi periferici costituiti da Istituti Penitenziari, Case Mandamentali, Provveditorati Regionali, Servizi Sociali, Scuole, Magazzini.

Prioritaria ed indifferibile è la necessità di recuperare parte del personale attualmente addetto ad attività amministrative e contabili, specie quelle di tipo ripetitivo, per destinarlo alle funzioni che gli sono proprie, la custodia ed il trattamento dei detenuti e degli internati.

L'Amministrazione penitenziaria, pertanto, ha realizzato un piano di automazione integrale, del tipo di informatica distribuita, articolato: in un centro elaborazione dati, dotato di due potenti elaboratori elettronici IBM 3090, in 74 elaboratori elettronici periferici, collocati in sessantadue istituti e destinati a gestire sistemi informatici locali, inoltre 1.600 apparati terminali, installati in tutti gli Istituti penitenziari (escluse le Case Mandamentali) e nelle Direzioni amministrative periferiche.

Appositi prodotti-programmi, realizzati in gran parte dal personale tecnico del Centro, consentono la gestione delle numerose e importanti procedure automatizzate operative (matricola dei detenuti e internati, statistiche, messaggistica, liquidazione stipendi, ecc.). Di altre procedure (conti correnti e mercedi detenuti, contabilità istituti, altre procedure amministrative), è imminente l'operatività.

Ovviamente, sono stati stipulati, tra l'altro, appositi contratti con le ditte IBM Italia, Olivetti e Sopin, per la fornitura di macchine e assistenza ed è stata stipulata una convenzione a carattere nazionale con la Sip per la locazione delle linee per teletrasmissione dati per convogliare messaggi.

Questi contratti hanno comportato uno sforzo finanziario notevole, che è gravato quasi tutto sui capitoli speciali 7012 e 7013, oltre che sul capitolo 2094.

I personal computer da acquistare per le attività di office automation dovranno essere forniti agli Uffici centrali e a tutti gli istituti e servizi penitenziari, con esclusione delle case mandamentali, in numero variante per ogni Direzione.

Per la trasmissione in tempo reale di documenti in tutto il territorio nazionale, con enorme risparmio di tempo e conseguente recupero di efficienza ed efficacia dell'Amministrazione, si è fatto ricorso alla fornitura di n.351 telefax (telecopiatrice a distanza).

Si dovrà far fronte anche alle spese gestionali riguardanti il nuovo sistema informatico del Corpo di Polizia Penitenziaria, dotato di un elaboratore IBM 4381, necessario per gli usi interni del corpo medesimo.

I risparmi diretti ed indiretti in termine di risorse umane e finanziarie che questo sistema informatico permette sono tali da coprire largamente l'impegno finanziario previsto, specie ove si consideri la maggiore affidabilità e precisione delle procedure. In particolare, la procedura che fornisce circa 76.000 certificazioni annue all'Autorità Giudiziaria, evita l'annullamento di numerosi procedimenti penali, e offre frequentemente un valido supporto alle indagini di Polizia Giudiziaria.

Per l'attuazione del progetto di informatica distribuita, avvenuta a partire dagli anni 1981/1982 ed il cui insieme di attività ha richiesto un complesso di risorse, particolarmente dal lato finanziario, si è fatto inoltre ricorso all'utilizzazione di fondi stanziati sul capitolo 7010, per l'acquisto del 351 telefax, utilizzati per la teletrasmissione di immagini e documenti.

L'utilizzazione degli stessi ha prodotto per l'Amministrazione i benefici attesi, migliorando notevolmente la velocità e la precisione delle comunicazioni del sistema penitenziario, con particolare riguardo ai provvedimenti concernenti il movimento dei detenuti, specie nei casi di urgenza e per le traduzioni per motivi di giustizia.

Relativamente al Cap. 7012, allo stato, restano da liquidare, nel corso del 1991, 460 milioni di lire per prestazioni già effettuate, altrettanti per forniture da effettuare. Per il 1992 non si prevedono impegni di spesa e pagamenti nel Cap. 7012, in quanto le forniture della Sopin termineranno entro il corrente anno.

Relativamente al cap. 7013 si informa che, in esecuzione dei contratti di locazione e manutenzione dei sistemi elettronici IBM 3090 per 48 mesi e licenze d'uso di programmi nell'anno 1991 saranno liquidate, alla ditta IBM Italia S.p.A., fatture per circa 8.500.000.000= di cui circa 6.000.000.000= con riconoscimento di debito per anticipata esecuzione della locazione del sistema IBM 3090 e delle relative licenze d'uso dei programmi base, installati nei primi mesi del 1990 a seguito della dismissione dei due sistemi IBM 3083. Per gli anni 1992 e 1993 qualora non venisse assegnata la totalità dei fondi richiesti sul cap.2094, la spesa relativa alla locazione del suddetto sistema informatico IBM 3090 pari a L.4.000.000.000= per ciascuno anno dovrà essere stanziata sul capitolo in argomento.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 28 marzo 1991 n. 117

LEGGI PLURIENNALI DI SPESA: Legge 28.3.1991, n.117; "Autorizzazione di spesa per l'acquisto la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Rappresentanze diplomatiche ed uffici Consolari nonche' ad alloggi per il personale."

Con la legge 28.3.1991, n.117 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.4.91) e' stato rifinanziato il Capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. Detta legge ha autorizzato una spesa complessiva di 100 miliardi di lire, ripartita in sei esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1990, finalizzata ad investimenti immobiliari all'estero quali, in particolare, l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi delle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari e ad alloggi per il personale.

La legge prevede uno stanziamento annuale di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. La legge finanziaria provvedera' poi ad indicare le quote annuali che graveranno sui successivi esercizi finanziari (1993-94-95) per gli ulteriori 70 miliardi.

Detto stanziamento consentira' di porre in essere una serie di interventi motivati essenzialmente dalle seguenti esigenze:

- contenere il sempre piu' elevato onere per i canoni di fitto attualmente sostenuto dall'Amministrazione (che risultera' ulteriormente aggravato a partire dal 1992 a causa della prossima apertura di 6 nuove Rappresentanze diplomatiche).
- acquistare o costruire nuove sedi per motivazioni di sicurezza e funzionalita' o per ragioni politiche;
- provvedere ad urgenti interventi di ristrutturazione di edifici o complessi immobiliari di proprieta' dello Stato.

Sulla base delle considerazioni sopraesposte l'Amministrazione intende realizzare, o sta gia' realizzando, per il primo biennio in considerazione, le seguenti operazioni:

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>ES.FIN. 1990 e 1991</u>	<u>STANZIAMENTO 20 MILIARDI</u>
Acquisto immobili per Ambasciata Tirana	3.750 milioni
Acquisto immobile per Consolato Generale Barcellona	1.320 milioni
Acquisto immobile per Consolato Generale Rosario	425 milioni
Acquisto immobile per Consolato Generale Johannesburg e relativo adattamento	582 milioni
Acquisto immobile per la Residenza della Rappresentanza ONU in New York	6.000 milioni
Ristrutturazione immobili Ambasciata Tirana	3.570 milioni 300 milioni
Consolidamento Ambasciata Dakar	500 milioni
Costruzione Consolato Generale Teheran	1.000 milioni
Ristrutturazione Ambasciata Lusaka	200 milioni
Ristrutturazione Consolato Generale Barcellona	700 milioni
Ristrutturazione Ambasciata Bonn	155 milioni
Ristrutturazione Residenza ed alloggi Kampala	52 milioni
Miglioramenti architettonico funzionali alloggi multifamily e monofamily Riad	715 milioni
Ristrutturazione Ambasciata Managua	560 milioni
Interventi vari	171 milioni
.....	
TOTALE	20.000 milioni

I successivi 10 miliardi da impegnare nel corso dell'esercizio 1992 si intendono invece destinati alle seguenti operazioni di carattere prioritario:

STANZIAMENTO 10 MILIARDI

Ristrutturazione Ambasciata Mogadiscio	500 milioni
Ristrutturazione nuova sede Ambasciata San Marino	1.000 milioni
Ristrutturazione Consolato Generale Bengasi	500 milioni
Ristrutturazione impianti Ambasciata Addis Abeba	1.000 milioni
Ristrutturazione Palazzo Venezia ad Ankara	500 milioni
Maggiori compensi direzione lavori New Delhi	440 milioni
Progettazione tecnica per ristrutturazione prossima Ambasciata Berlino	500 milioni
Ristrutturazione ed ampliamento Consolato Generale San Paolo	1.000 milioni
Costruzione I tranche nuovo compound Ambasciata Islamabad	1.000 milioni
Acquisto Residenza Ambasciata Beirut	2.500 milioni
Ristrutturazione Ambasciata Santiago	500 milioni
Ampliamento Consolato Generale Rosario	500 milioni
Varie	60 milioni
.....	
TOTALE	10.000 milioni

Dal suddetto programma risultano inevitabilmente escluse altre operazioni che, per la limitatezza dei fondi a disposizione, andranno realizzate soltanto a partire dal 1993. Tale programma - per la parte non ancora realizzata - e' peraltro suscettibile di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rivelarsi necessarie in corso di realizzazione anche in considerazione di eventuali esigenze di natura politico-economica.

E' inoltre allo studio la possibilita' di proporre un disegno di legge "ad hoc" per il finanziamento della complessa ed onerosa operazione di ristrutturazione della nostra proprieta' immobiliare in Berlino (il cui costo e' stimato in circa 40 miliardi di lire), in previsione del prossimo trasferimento della capitale in quella citta'. Una eventuale mancata approvazione del suddetto disegno di legge comporterebbe lo slittamento della costruzione di una nuova Cancelleria diplomatica in Washington, da tempo preventivata e non ancora realizzata a causa degli insufficienti stanziamenti di bilancio.

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 6 luglio 1980	n. 336
Legge 27 marzo 1987	n. 120
Legge 5 dicembre 1988	n. 521
Legge 30 novembre 1990	n. 359
Legge 29 marzo 1991	n. 108

LEGGE 6 LUGLIO 1980, N. 336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

La legge 13 maggio 1985, n. 197, concernente "rifinanziamento provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ha stanziato, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, il fondo complessivo di L. 220 miliardi di cui L. 20 miliardi per il 1985, L. 55 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e L. 45 miliardi sia per l'anno 1988 che per il 1989.

Lo stanziamento di L. 45 miliardi iscritto al Capitolo 3167 per l'anno finanziario 1989 è stato ridotto a L. 44,1 miliardi (D.L. 201 del 29.5.1989 art. 5 1° comma).

Nel 1990 sono stati liquidati, in applicazione dell'art. 7 della legge 468 del 5 agosto 1978, i seguenti contratti stipulati nel 1986 i cui residui passivi erano stati eliminati per perenzione amministrativa:

fornitura	2	motobarchepompe	L.	356.499.000
"	3	scale meccaniche	L.	229.201.000
"	10	autoscale Magirus	L.	4.630.320.000
"	4	autoscale Magirus	L.	<u>1.491.558.000</u>
TOTALE			L.	6.707.578.000

Lo stanziamento iniziale di cassa di L. 50.000.000.000 è stato aumentato di L. 6.707.578.000. Per la gestione dei residui è stato utilizzato un importo pari a L.55.605.020.155 a fronte dello stanziamento totale di cassa di L. 56.707.578.000.

LEGGE, 27 MARZO 1987, N. 120

Contributi ai comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche.

La concessione di detti contributi a favore di comuni delle zone terremotate della Sicilia per la fornitura dell'energia elettrica per usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche discende dalla legge 29 aprile 1976, n. 178.

Per gli anni 1976-1980 l'ammontare complessivo degli stanziamenti è stato di lire 6,10 miliardi.

Con l'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 la concessione di detti contributi è stata prorogata sino al 1983. Tale proroga ha comportato un onere di complessive lire 19,6 miliardi.

Con l'art. 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462 la concessione di detti contributi è stata ulteriormente prorogata sino al 1986. Tale proroga ha comportato un onere di complessive lire 13,55 miliardi.

L'ammontare complessivo degli stanziamenti previsti per gli anni 1976-1986 è stato di lire 39,25 miliardi.

Con l'art. 13 bis - comma 9 - della legge 27 marzo 1987, n. 120 la concessione di detti contributi è stata ulteriormente prorogata sino al 1990. Tale proroga, tenuto conto che l'onere annuo è stato di lire 3,2 miliardi, ha comportato un onere complessivo di lire 12,8 miliardi.

LEGGE 5 dicembre 1988, n.521 -

Misure di potenziamento delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La legge 5 dicembre 1988, n.521 è articolata in due Capi: il primo, riguardante misure di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia; il secondo, concernente l'aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito al Capo I, si fa presente che, con l'art.1, il Ministro dell'Interno è autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonché per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n.121.

Il piano predetto, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, è formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra le citate forze, ed è determinato con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n.121.

Per l'avvio del piano di che trattasi la legge n.521/88 ha autorizzato la spesa complessiva di lire 60 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per il 1989, demandando ad un successivo provvedimento legislativo le ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano.

Con D.L. 29 dicembre 1990, n.142 - ripresentato, da ultimo, in data 3 maggio 1991, n.141 - è stata stanziata la somma di lire 37 miliardi, per le necessità prioritarie di potenziamento tecnico-logistico delle Forze di polizia, da utilizzare, da parte del

Ministero dell'Interno, con le modalità previste dal capo I della Legge 5 dicembre 1988, n.521.

Presso il Ministero, è istituita una commissione, presieduta dal Ministro dell'Interno, avente il compito di formulare pareri sugli schemi del piano di cui all'articolo 1, sul loro coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dei piani, su ciascuna fornitura o progetto.

Per l'attuazione del più volte citato piano, il Ministro dell'Interno è autorizzato ad avvalersi di enti e di imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 107 e 113 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, come modificato dalla legge 1° marzo 1986, n.64, che abbiano particolare competenza e idonei mezzi tecnici.

Per i progetti, i contratti e le convenzioni relativi ad acquisti di immobili, ad esecuzione di lavori, a provviste e forniture, inerenti all'attuazione dei piani medesimi, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri prescritti dalle norme vigenti, nonché ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera g), della legge 30 marzo 1981, n.113, alle procedure stabilite dalla legge stessa ed a quelle di cui all'accordo sugli appalti di pubbliche forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del GATT (accordo generale sulle tariffe e il commercio.

Per la costruzione di poligoni di tiro è, altresì, previsto che non si applicano le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n.765, e alla legge 28 gennaio 1977, n.10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.47, purché i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso alle forze di polizia.

E', infine, prescritto che il Ministro dell'Interno riferisca al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno sullo sviluppo attuativo del piano di che trattasi.

LEGGE 30 novembre 1990, n.359-

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1990 n.276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria.

La legge 30 novembre 1990, n.359 all'art.14, comma 1, dispone che il Ministro dell'Interno è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, un piano triennale di interventi straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria di cui all'art.58 del codice di procedura penale.

Per l'avvio del piano di che trattasi la legge n.359/90 ha autorizzato la spesa complessiva di lire 9 miliardi, iscritta al cap.2786 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1991.

Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono demandate ad un successivo provvedimento legislativo.

Il piano predetto, recante l'indicazione delle opere dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie al potenziamento delle sezioni di polizia è stato approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello di Grazia e Giustizia, ed è attualmente alla registrazione della Corte dei Conti.

DECRETO LEGGE 29 MARZO 1991, N. 108

Fondo da ripartire tra il comune e la provincia di Napoli per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto legge 2 agosto 1984, n. 409.

Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, è autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita tra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate.

Con decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169 è stata autorizzata, per l'anno 1990, l'ulteriore spesa di lire 120 miliardi da ripartire tra il comune e la provincia di Napoli.

Con decreto n. 4062/E3 del 15 novembre 1990 è stato assegnato al comune di Napoli l'importo di lire 74.896.868.740 e alla provincia di Napoli l'importo di lire 45.103.131.260.